

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 13809 Anno 2025**

**Presidente: RAMACCI LUCA**

**Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE**

**Data Udiienza: 23/01/2025**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARI

nel procedimento a carico di:

nato a

avverso la sentenza del 19/01/2024 del TRIBUNALE di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
VALENTINA MANUALI

che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale ha assolto per i reati di cui agli artt. 18, comma 1, lett. g, d.lgs. 81/2008, (capo d'imputazione n.1), 37, comma 7, Dlgs.81/2008 (capo n.2), 96, comma 1, lett. g) d.lgs. 61/2008 (capo n.3), con i quali si contestava all'imputato, nella qualità di datore di lavoro, di non aver sottoposto il lavoratore alla sorveglianza sanitaria, per non avergli fornito un'adeguata formazione e di non aver redatto il piano operativo di sicurezza.

2.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 299 D.lgs.81/2008, posto che il giudice di merito è giunto all'assoluzione dell'imputato sulla base dell'asserto secondo il quale la cessazione della ditta di cui era titolare l'imputato impedisce di considerarlo datore di lavoro dell'operaio che era stato rinvenuto all'interno di un cantiere e che era stato contattato dall'Urgo per eseguire l'intonacatura di una parete. Evidenza che la norma in questione equipara il datore di lavoro di fatto a quello di diritto e che il giudice *a quo* non ha valutato l'assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

A norma dell'art. 299 d.lgs. 81/2008 (Esercizio di fatto di poteri direttivi), le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Deriva dal disposto di tale norma che l'assunzione degli obblighi relativi alla posizione di garanzia prescinde da qualunque formalizzazione del rapporto di lavoro, radicandosi sul mero espletamento in linea di fatto delle funzioni proprie del datore di lavoro, indipendentemente dalla regolarità o meno, sotto il profilo civilistico, contributivo, fiscale, e via discorrendo, di tale assetto fattuale. Si è pertanto affermato che, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (Sez.4, n.22079 del 20/02/2019, Rv. 276265; Sez.4, n. 31863 del 10/04/2019, Rv. 27658).

Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che presso l'abitazione di erano in corso piccoli lavori di muratura e di creazione delle tracce per gli impianti, e che in cantiere veniva rinvenuto il lavoratore, intento ad intonacare una parete, munito di dispositivo di protezione individuale e abbigliato con indumenti da lavoro. Il lavoratore non era in grado di riferire chi fosse il committente ma asseriva di essere stato incaricato dall' per l'espletamento del lavoro, di essere al primo giorno di lavoro e di



ha ritenuto insussistente la posizione di garanzia, con un apparato argomentativo del tutto collidente con il disposto dell'art. 299 d.lgs.81/2008.

Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.

2. La sentenza impugnata deve, dunque essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari

**PQM**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica.

Così deciso all'udienza del 23 gennaio 2025

Il Consigliere relatore

Il Presidente 